



*Al Ministro  
dello Sviluppo Economico*

***Criteria per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270***

**Visto** il decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, recante “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art.1 della legge 30 luglio 1998, n.274” (di seguito d.lgs. 270/99);

**Visto** il decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l'art. 39, comma 2, del citato d.lgs. 270/99 secondo il quale “Il Ministro dell'industria -ora dello Sviluppo economico- stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura.”;

**Visti** l'articolo 41 del d.lgs. 270/99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale “1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega può essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria. L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario”. 2. Il commissario può essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa.”;

**Visto** l'articolo 15 bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

*collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. 2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.”;*

**Considerato** che, in relazione alle sopra richiamate disposizioni, i Commissari, fermo restando l'espletamento delle attribuzioni proprie e la facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, 'in conformità alla disposizione dell'articolo 41, comma 1 del dlgs 270/99:

- sottopongono all'autorizzazione del Comitato di sorveglianza il conferimento -a titolo oneroso- di incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale;
- provvedono alla pubblicazione sul sito internet della procedura delle informazioni di cui all'art. 15 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, entro 30 giorni dal conferimento di ciascun singolo incarico;

**Ritenuto**, in relazione a quanto sopra, di dover dare attuazione alle disposizioni del sopra citato art. 39, comma 2, fissando taluni criteri ai quali i commissari dovranno attenersi nella scelta degli esperti, al fine di perseguire rigorosamente le finalità di trasparenza ed economicità della procedura,

## **DECRETA**

### **ARTICOLO UNO**

I Commissari preposti alle procedure di amministrazione straordinaria si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi nella scelta degli esperti la cui opera è richiesta dalla Procedura:

1. I criteri dettati con riferimento ai commissari straordinari dall'art 38, comma 1bis, del d.lgs. 270/99, in tema di incompatibilità, si applicano ai soggetti, a qualsiasi titolo chiamati a collaborare con la procedura, ferma la facoltà del Commissario di farsi coadiuvare dal fallito secondo il disposto di legge.
2. E' precluso il conferimento di incarichi a soggetti legati al Commissario straordinario o ai componenti del Comitato di sorveglianza da vincoli di parentela o affinità, nonché a soggetti appartenenti al medesimo studio professionale e nei casi in cui possa profilarsi un conflitto di interesse, da dover rilevare anche nel caso in cui la situazione di conflitto insorga successivamente al conferimento dell'incarico. In particolare, il Commissario si astiene dal nominare come consulenti della procedura professionisti dai quali sia stato nominato come consulente in procedure ad essi affidate.



*Al Ministro  
dello Sviluppo Economico*

3. Gli incarichi sono attribuiti nel rispetto del criterio di rotazione, avendo cura di non concentrare i carichi di lavoro in capo ad un unico o a pochi professionisti, salvo il caso in cui il carattere ripetitivo delle attività da affidare suggerisca l'opportunità di una trattazione unitaria, anche in ragione del conseguente beneficio economico per la procedura.
4. L'affidamento dell'incarico avviene, nel rispetto del principio di trasparenza e tenuto conto dell'eventuale natura fiduciaria, previa acquisizione di almeno tre preventivi da esperti, professionisti, associazioni/società professionali, selezionati in base ai criteri di cui al presente decreto, nell'ambito dei quali è individuata la proposta più conveniente per la procedura. La conferma di incarichi in corso al momento dell'apertura della procedura nonché il mero rinnovo in ragione del protrarsi nel tempo delle esigenze che hanno fondato il ricorso alla consulenza di incarichi già conferiti dal Commissario non comportano la necessità di procedere ad una nuova selezione del professionista, ferme, in sede di autorizzazione del Comitato di sorveglianza, le eventuali rideterminazioni del corrispettivo in considerazione del progressivo ridursi della relativa attività.
5. Le modalità di remunerazione degli incarichi assegnati devono essere sempre preventivamente concordate attraverso la stipula di contratti con i professionisti prescelti, aventi efficacia dalla data del contratto medesimo che dovrà necessariamente seguire e non precedere quella della autorizzazione preventiva del Comitato di sorveglianza, salva la facoltà del Comitato medesimo di autorizzare in via di ratifica nei casi di motivata urgenza e di comprovata impossibilità di acquisire tempestivamente la prescritta autorizzazione. I compensi degli esperti sono determinati, di regola e fatti salvi i casi di particolare complessità o urgenza dell'incarico, in misura non superiore ai valori medi di cui alle tabelle allegate rispettivamente ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 20 luglio 2012, n. 140, ed in data 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 50%. Resta in ogni caso salva la facoltà di proporre ai Legali, se ritenuto più conveniente, un sistema di remunerazione a raggiungimento di risultato (*pay per result o success fee*).
6. Lo svolgimento dell'incarico affidato è vigilato dal commissario, il quale ne fornisce informativa al Comitato di sorveglianza, provvedendo, in caso di non corretto od adeguato svolgimento delle prestazioni, alla revoca dell'incarico, previa autorizzazione del Comitato di sorveglianza.
7. Gli incarichi di collaborazione, consulenza o professionali conferiti dai commissari straordinari a far data dal 1 gennaio 2016, ivi compresi quelli che riguardano la organizzazione aziendale e con esclusione degli incarichi di prestazioni di beni e servizi direttamente connessi alla gestione corrente dell'impresa, sono pubblicati dai commissari straordinari medesimi, entro trenta giorni dal relativo conferimento, sul sito internet di ciascuna procedura con le informazioni di cui ai punti da a) a d) dell'art. 15 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013.



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

8. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 15 bis, sono soggetti responsabili della pubblicazione e del pagamento i commissari straordinari.
9. Con cadenza semestrale i commissari trasmettono al competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico ai fini della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero, un prospetto contenente l'elenco degli incarichi a qualsiasi titolo conferiti dai Commissari, con la indicazione delle medesime informazioni pubblicate sul sito della procedura.

**ARTICOLO DUE**

I Comitati di sorveglianza preposti alle procedure di amministrazione straordinaria si attengono ai criteri di cui all'articolo uno nella valutazione delle proposte di incarico ascritte alla propria competenza autorizzatoria e vigilano sulla complessiva osservanza dei medesimi.

Il presente atto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed è comunicato ai Commissari straordinari ed ai Presidenti dei Comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria in corso ai sensi del d.lgs. 270/99 e del d.l. 347/03, convertito con modificazioni dalla legge 39/2014 e s.m.i. Eventuali variazioni e integrazioni alle suesposte direttive sono comunicate con le medesime modalità.

Il presente atto è trasmesso agli Organi di controllo.

Del presente atto è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2016

**IL MINISTRO**